



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
N. 29 del 04 giugno 2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..  
Progetto di impianto idroelettrico sul Canale Marchisa in località "FUCINE SIMONDI",  
nel Comune di Dronero (potenza inferiore a 1000 kW).  
Proponente: LARABI' sas di Simondi Luca & C. - Via Mameli, 4 bis - 12100 CUNEO.  
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.***

**IL DIRIGENTE**

Rif. Pratica 15.13.VER - 2013 - 08.09/000047-01  
Prot. Generale n. 24677 del 25.03.2013

Premesso che:

- In data 29 marzo 2013 è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Luca Simondi, legale rappresentante della Società LARABI' sas di Simondi Luca & C. Via Mameli 4 bis - Cuneo, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 24677 in data 25.03.2013;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Deposito dal 03 aprile al 17 maggio 2013, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 27594 del 03.04.2013, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso dell'istruttoria, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto, in data 16.05.2013 con prot. n. 42168, il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, formulato ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., circa il rilascio della concessione, a condizione che vi sia la garanzia che l'uso idroelettrico sia subordinato all'uso irriguo, e che la derivazione sia ininfluente con gli eventuali obiettivi fissati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po.
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Canale Marchisa, in Comune di Dronero. Viene proposta l'installazione di una turbina a coclea presso il sito delle ex fucine Simondi; che -sfruttando il salto esistente di 3,15 metri ed una portata massima di 1400 l/s- svilupperà una potenza nominale di 15 kW con una potenza installata di 34,6 kW. Nella tabella che segue, si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto.

portata media naturale del torrente Maira alla presa dell'ENEL di S. Damiano	10070 l/s
DMV da rilasciare nel torrente Maira alla presa dell'ENEL di S. Damiano	1400 l/s
portata media del canale Marchisa	2500 l/s
portata massima derivata	1400 l/s
portata media derivata	485 l/s
portata minima derivata	280 l/s
DMV	non previsto
salto nominale	3,15 m
quota presa	586,21 m s.l.m
quota restituzione	583,06 m s.l.m..
Turbina	coclea
potenza nominale	15 kW
potenza installata	34,6 kW

producibilità annua	105.770 KWh
---------------------	-------------

- In data 28 maggio 2013, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Visto** il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in premessa riferito.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 28 maggio 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

### DISPONE

- DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato, in data 25.03.2013 con prot. n. 2467, da parte del Sig. Luca Simondi, legale rappresentante della società LARABI' sas di Simondi Luca & C. Via Mameli 4 bis - Cuneo, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che la realizzazione dell'impianto, di limitate dimensioni e con tratto sotteso minimo, non comporta modifiche così rilevanti e significative sulle componenti ambientali interferite, in termini sia di alterazione dello stato attuale dei luoghi sia di interferenze con il canale Marchisa né con il torrente Maira, tali da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.
- DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento degli elaborati progettuali da presentare alla Provincia in allegato all'istanza per il rilascio della concessione di derivazione, ai sensi del D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R; detto adeguamento -come di seguito precisato- dovrà essere verificato in sede di relativa istruttoria tecnica e risulta vincolante ai fini della concessione di derivazione nonché dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:
  - l'impianto non deve comportare alcun aumento di prelievo dal torrente Maira, rispetto a quanto già concesso attualmente;
  - deve essere valutato come la realizzazione dell'impianto potrà influire sul rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti in Direttiva 2000/60/CE, dimostrando anche la compatibilità con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po;
  - considerato che nel tratto d'intervento il canale non ospita ittiofauna stanziale, si ritiene che non sia necessario realizzare la scala di rimonta ittica, peraltro non prevista in progetto; tuttavia, ai fini garantire la sopravvivenza delle specie ittiche e macrobentoniche presenti, sulla base di quanto indicato dall'ufficio provinciale Vigilanza, deve essere garantito un battente idrico minimo di 0.30 metri, per tutto il corso dell'anno (compatibilmente con l'efficienza dell'impianto e salvo i periodi programmati di asciutta);
  - durante i lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il dilavamento del cemento armato, del calcestruzzo e delle malte utilizzati, dilavamento che potrebbe causare l'inquinamento del torrente Maira e danni a carico dell'ittiofauna. Gli interventi direttamente in alveo devono essere preceduti dal recupero e dallo spostamento dell'ittiofauna, eventualmente presente, in luoghi più sicuri, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio Vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste;
  - al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di

servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere tempestivamente effettuato il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

### STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori ai seguenti soggetti:
  - all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
  - all'Ufficio Vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato.
4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro Risso

Cuneo, 04.06.2013

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

*Visto e corretto da:*  
*dott.ssa Francesca Solerio*  
*Ufficio Valutazione Impatto Ambientale*